



Coordinamento Nazionale FLP Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 114

Roma, 13 Giugno 2013

Oggetto: Notiziario FLP –Nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti Pubblici.

Si pubblica Notiziario FLP n. 25 prot. n. 1163/FLP2013 del 12 Giugno 2013, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 1163/FLP2013

Roma, 12 giugno 2013

NOTIZIARIO N° 25

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

**NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
DPR 16 aprile 2013, n. 62 - GU n.129 del 4-6-2013**

La FLP informa che, nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 4 giugno 2013, è stato pubblicato il DPR 16 aprile 2013, n.62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" che, fra l'altro, abroga il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella G.U. n.84 del 10 aprile 2001.

Il codice di comportamento, definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare e le norme contenute nello stesso, costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice. Le disposizioni del codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio. Le previsioni del Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni.

In allegato, il DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Dipartimento Studi e Legislazione

